

Copia conforme all'originale

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE

"W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI"



Il giorno 26 del mese di gennaio, dell'anno duemila ventisei, presso la sede sociale della costituente associazione denominata "**W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI**", posta in Catania, cap. 95125, prov. di Catania, via Etnea 577, alle ore 17,30, si sono riuniti i signori:

- **ACCIARITO** Sebastiana, nata a Scordia il 19/01/1964, residente a Tremestieri Etneo via Cinnirella 5, CF CCRSST64A59I548Y, pensionata;
- **INGRASSIA** Maria Antonia, nata a Catania il 25/08/1967, ivi residente via Siena 4, CF NGRMNT67M65C351C, imprenditrice agricola,
- **DI MAURO** Rocco, nato a Catania il 21/07/1997, residente a Tremestieri Etneo via Cinnirella 5, CF DMRRC97L21C351V, in attesa occupazione;
- **GIACOPPO** Antonia, nata a Caltagirone il 21/10/1973, residente a Tremestieri Etneo via G. Marconi 12, CF GCPNTN73R61B428V, in attesa occupazione;
- **ATTARDO** Giacinta, nata a Catania il 7/8/1965, residente a Tremestieri Etneo via Luigi Capuana 5, CF TTRGNT65M47C351D, in attesa occupazione;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli associati così riunita, la sig.ra **ACCIARITO** Sebastiana, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra **INGRASSIA** Maria Antonia, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione denominata "**W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI**" e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato all'unanimità per alzata di mano.

I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

COSTITUZIONE

Fra i suindicati comparenti è costituita ai sensi all'art. 4 del D. Lg.vo 117/2017 una libera associazione denominata "**W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI**", Ente del Terzo Settore, in seguito dopo approvazione del RUNTS assumerà la denominazione **W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI** ETS.

[Handwritten signature]

ART. 2

SEDE

L'associazione ha sede in Catania, via Etnea 577, cap. 95125 con possibilità di aprire sedi secondarie.

ART. 3

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e aconfessionale si ispira ai principi ispiratori di cui all'art.4 del D. Lg.vo 117/2017.

ART. 4

FINALITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, si ripropone per lo svolgimento delle attività, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Le attività e finalità saranno espletate con le modalità di cui all'art.6 dello Statuto.

ART. 5

DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale come previsto dall'art. 8 del D. Lg.vo 117/2017.



ART. 6
ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DIRETTIVO

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da numero minimo di tre membri a un numero massimo di cinque membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Sig.ra ACCIARITO Sebastiana Presidente e Cassiere;
Sig.ra INGRASSIA Maria Antonia Vice-Presidente, Tesoriere;
Sig. DI MAURO Rocco, Segretario;

ART. 7
ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2026.

ART. 8
SPESE

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Giuseppe Ambrosio
Antonio Ingrassia
Acciarito Sebastiana
Di Mauro Rocco
Ambrosio Rocco

REG.TO AL NR. 187 SERIE 3
IL 10 FEB. 2026 RISCOSSI € 200,00

ALFIO COCO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

STATUTO "W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI"

ART. 1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 (d'ora in avanti denominato Decreto 117) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore dell'Associazione **W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI**, non sarà regolarmente iscritta al RUNTS, (d'ora in avanti denominata Associazione) assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, aconfessionale e apartitica.

L'Associazione ha sede legale in Via Etnea 577, 95125 Catania.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio nazionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS")

- L'Associazione successivamente all'iscrizione al RUNTS sarà denominata **"W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI ETS"**

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si propone per lo svolgimento delle attività, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del Decreto 117:

- e) Servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- f) Interventi e prestazioni sanitarie;
- g) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'attività istituzionale prevalente è quella di cui al capo a).

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 Decreto 117/2017: può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Decreto 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 Decreto 117/2017.

Per espletare le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- a) L'attività di cui al presente capo si estrinseca assistendo gli anziani, autosufficienti e non, disabili psichici e inabili in tutte le sue forme al proprio domicilio al fine di poter godere dell'affetto familiare e ambientale, ricevendo tutte le cure e l'affetto necessario, nonché dare opportunità a persone svantaggiate e/o casalinghe offrendo loro la possibilità di acquisire una professionalità idonea per un inserimento agevolato nel mondo del lavoro
- b) Con l'organizzazione di un settore sanitario, composto da personale infermieristico nonché convenzioni con specialisti delle malattie tipiche della terza età e non. Tali prestazioni sono effettuate a domicilio.
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) L'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo, si concretizza stipulando convenzioni con esercizi commerciali, acquisizione prodotti AGEA, nonché del circuito del fresco; erogazione in denaro, per contributo pagamento utenze, acquisto vestiario, libri ed ogni altro bene di prima necessità, anche tramite utilizzo di carte prepagate etc. etc. Le disposizioni sull'erogazione del servizio saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi inderogabili del rispetto e dignità personale.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con Comuni e con altri Enti e/o Associazioni pubbliche. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, lavoratori dipendenti, nonché attraverso collaborazioni occasionali, autonomi e collaborazione sotto ogni forma contrattuale.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 Decreto 117/2017.

Possono essere rimborsate altresì le spese con le modalità di cui all'art. 17 comma 4 del Decreto 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Essi si suddividono:

- **Volontari fondatori, sono quelli che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo;**
- **Volontari ordinari;**
- **Soci benemeriti, sono quelli che mediante una quota contributiva mensile permettono all'Associazione di svolgere le attività istituzionali di carattere generale di cui ai capi precedenti;**
- **Soci pazienti, sono quelli che usufruiscono delle prestazioni socio assistenziali come previsto dall'art. 79 del Decreto**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

Il Consiglio Direttivo, per motivi organizzativi ed urgenti, può delegare tale attività al Presidente il quale dopo aver approvato l'ammissione del volontario, nella prima riunione utile chiede la ratifica.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere soci, coloro che fanno parte di altre associazioni dello stesso scopo, anche se ricoprono cariche nell'ambito degli Organi societari, anzi, tali cariche rappresentano un titolo ai fini di eventuali inserimenti negli Organi di gestione della presente Associazione.

L'ammissione a socio paziente, considerato che è mirata, viene conferita al momento dell'inizio della prestazione, cessa con il termine della prestazione stessa.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione d'Ufficio quando per un trimestre consecutivo non partecipano alle attività istituzionali ovvero non danno la loro preventiva disponibilità;
- c) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- f) Per cessata prestazione assistenziale.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata, i soci ordinari hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del Decreto. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote sociali, attesa la precarietà della qualifica di socio paziente, lo stesso è escluso dall'elettorato attivo e passivo.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente
- Segretario;
- Tesoriere;
- Cassiere
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso riscontrabile, anche tramite applicazioni telefoniche, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quello d'Ufficio;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 2 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Hanno diritto al voto i volontari iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote sociali.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- deliberare la quota associativa annuale per i soci benemeriti, nonché le quote sociali per le altre categorie di soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, comprende di diritto le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Cassiere. Ai sensi dell'art. 26 comma 3) Decreto 117/2017, $\frac{1}{3}$ deve essere in possesso della professionalità, dimostrabile da precedenti esperienze gestionali associative; $\frac{1}{3}$ ai sensi dell'art. 26 comma 4) tra i soci fondatori, il resto eletto dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio sono rieleggibili per altri 3 mandati consecutivi, tutti gli incarichi si intendono a titolo oneroso, proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, come previsto dall'art. 8 comma 3 lettera a) del Decreto 117/2017, nonché nei limiti e condizioni previsti dall'art. decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il subentrante deve appartenere alla stessa categoria, pertanto, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà



essere nominato il primo dei non eletti, oppure cooptato un volontario della categoria del dimissionario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando all'OdG, sono previsti argomenti di carattere organizzativo e operativo, è facoltà dell'Organismo, interpellare i Coordinatori, sui punti dell'OdG, che interessano il loro settore.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza.

Nel caso che il Consiglio deve discutere un punto dell'OdG che interessa uno dei componenti del Consiglio Direttivo o un suo congiunto, si applicano le norme del Codice Civile, pertanto, lo stesso deve astenersi dal partecipare alla deliberazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione

ART. 15

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, è di diritto titolare dei rapporti bancari, pertanto, ricopre anche la carica di cassiere, che può delegare a persona di Sua fiducia, restando responsabile in solido dell'operato del delegato. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente spetta un compenso deliberato dal Consiglio Direttivo, pari alle Sue competenze, responsabilità, comunque non può superare i limiti previsti dalle normative di riferimento.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente coadiuva con il Presidente, inoltre adempie ai seguenti compiti:

- cura in prima persona ogni attività idonea per il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS, nonché tutti gli adempimenti formali, amministrativi, ad esso collegati,
- aggiornamento sito,
- comunicazioni esterne.

ART. 17

(Il Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, verificandone la regolarità ad autorizzare il Tesoriere al materiale pagamento. A tal fine allo stesso spetta un compenso che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 18

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo unitamente al Vice Presidente al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. A tal fine allo stesso spetta un compenso che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 19

(Il Cassiere)

Il Cassiere si occupa della cassa e dei rapporti con le banche, tale carica, è attribuita di diritto al Presidente che può eventualmente delegare ad altro componente del Consiglio o ad un volontario, restando responsabile in solido dell'operato del delegato.

ART. 20

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali dei soci ordinari e fondatori;
- quote associative soci benemeriti;
- contributi dei propri associati e dei familiari conviventi, i cui ricavi eccedenti i costi effettivi (art. 79/2bis Decreto), sono da considerarsi provviste economiche per l'attività di beneficenza, pertanto, rientranti nelle attività di carattere generale dell'associazione con le forme previste dal presente statuto o da delibera del Consiglio Direttivo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- prestazione erogate nei confronti dei terzi a titolo oneroso, i cui ricavi eccedenti i costi effettivi (art. 79/2bis Decreto), sono da considerarsi provviste economiche per l'attività di beneficenza, pertanto, rientranti nelle attività di carattere generale dell'associazione con le forme previste dal presente statuto o da delibera del Consiglio Direttivo;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 Decreto 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 Decreto 117/2017;

- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del Decreto 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Decreto 117/2017.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 primo comma del Decreto 117, i ricavi derivanti, prestazione onerose nei confronti di terzi, dovranno essere impiegate per l'attività di beneficenza con le modalità di cui all'art 6 lettera d) del presente statuto nei confronti delle persone svantaggiate, le cui modalità saranno regolate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, salvaguardando la privacy, nonché la dignità dei beneficiari dell'attività di sostegno, soprattutto quella economica. Per l'attività di beneficenza di cui le fonti sono esterne all'Associazione, dovranno essere messe in atto tutte le operazioni previste per lo scopo.

ART. 25

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto 117/2017.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

(Qualità di volontario)

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 Decreto. 117/2017, ovvero in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 30

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 31

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto 117/2017.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Giuseppe Antonio

Renato Togni

Accinto Sebastiano

Di Mauro Rocco

Stefano Fusi



Copia conforme all'originale

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93260580878

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

W LA TERZA ETA' PAESI ETNEI

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE VARIE N.C.A.

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA ETNEA 577

C.A.P.

95125

COMUNE

CATANIA

PROV.

CT

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CCRSST64A59I548Y

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

ACCIARITO SEBASTIANA

DATA 03/02/2026

IL FUNZIONARIO


GIUSEPPE SANFILIPPO (*)**(*) Firma su delega del Direttore Provinciale**
(Santo Giunta)

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
U.T. CATANIA